



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29/05/2023

Oggetto: Approvazione Regolamento DE.CO.

L'anno Duemilaventitre il giorno Ventinove del mese di Maggio alle ore 15.15 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Maria Murano in data 23/05/2023 prot. n. 4072 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Murano – Cons.Comunale
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg.

		Presenti	Assenti
1	Pasquale FREDA	X	
2	Antonella TRIMARCO	X	
3	Gregorio GRIPPO	X	
4	Massimo CARBONE	X	
5	Antonio VOLPE	X	
6	Anna FERRARA	X	
7	Maria MURANO	X	
8	Nadia ROBERTAZZI	X	
9	Angela BASTARDO	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Pasquale GALLUCCI	X	
12	Maria TRIMARCO	X	
13	Annamaria DEL CORVO	X	

Totale 13 0

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 13

Assiste il Vicesegretario Comunale dott.ssa Mariaconcetta Scatozza

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Relaziona il Sindaco.

Interviene il Consigliere A. Del Corvo sottolineando il mancato coinvolgimento delle opposizioni nella stesura di regolamento che apporta benefici a tutta la Comunità.

Risponde il Sindaco dicendo che il mancato coinvolgimento è scaturito da una questione di celerità nell'approvare il regolamento per presentarsi all'incontro con gli avvocati per la questione delle Fonderie Pisano con il Regolamento De.Co. approvato.

Interviene il Consigliere F. Fericola dicendo che la De.Co è sicuramente una buona iniziativa per promuovere il nostro territorio e per promuovere i prodotti del territorio. E ripropone di mettere in atto la mensa a km zero.

Prende la parola l'Assessore G. Grippo dicendo che si dovrà istituire al più presto la Commissione cercando di individuare persone che abbiano veramente l'interesse di promuovere il territorio proponendo come uno dei membri la concittadina Rosalba Verderese.

Interviene il Sindaco specificando che il Comune può essere promotore di un prodotto e della sua valorizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;

CHE in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che "il comune è l'entelocale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

RICHIAMATA altresì la legge 8 giugno 1990 n. 142, laddove all'articolo 2 si ribadisce che il Comune "cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità", principio che trovaspazio anche all'interno dello Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e dell'artigianato e della pesca, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;

CHE sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l'Amministrazione comunale ha deciso, quindi, di istituire anche a Buccino, la Denominazione Comunale "De.Co." con l'obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;

CHE attraverso la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

VISTO l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.Co.;

RICHIAMATE le leggi Regione Campania n. 7 del 20 luglio 2021 e n.26 del 3 novembre 2021;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.75/2023;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 TUEL;

Art. 1 – Finalità

1. Il COMUNE DI BUCCINO individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari o artigianali, nonché i prodotti che rappresentano il volto del territorio comunale e quindi sono meritevoli di essere valorizzati. Assume altresì adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni strettamente legate a tali prodotti.

2. Ai sensi del successivo articolo 13 dello stesso Decreto, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di BUCCINO, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale.

3. Per le finalità di cui sopra il Comune promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione e promozione dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

4. Con il presente regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela delle De.C.O. (acronimo di “Denominazione comunale di origine”)

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

1. L'azione del Comune di BUCCINO si manifesta in direzione

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari o artigianali e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento della loro territorialità attraverso un albo comunale, qui definito registro De.C.O.;

b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l'Amministrazione Comunale attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene meritevole l'impegno per il loro alto valore culturale e/o tradizionale;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari o artigianali.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “**prodotto tipico locale**”, si intende:

- il “**prodotto agro-alimentare**”, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento, od anche di nuova produzione se ritenuti meritevoli di interesse.

- il “**prodotto derivante da lavorazione artigianale**” ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento, od anche di nuova produzione se ritenuti meritevoli di interesse.

Art. 4 - Istituzione della De.C.O.

1. Ai fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine” di BUCCINO al fine di attestare l'origine e le caratteristiche del prodotto, una volta stabilita la sua composizione, con i limiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;

c) valorizzare anche prodotti nuovi ma tipicamente locali.

2. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in BUCCINO".

3. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di BUCCINO. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Buccino, che ottengono la De.C.O.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.)

b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O, sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);

c) gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

1. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- olio extra vergine d'oliva e prodotti relativi alla trasformazione delle olive;

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni (insaccati);

- formaggi e altri prodotti derivanti dal latte;

- prodotti vegetali (frutta/verdura/ortaggi/legumi) allo stato naturale o trasformati;

- paste fresche e secche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della gelateria;

- prodotti tradizionale della cucina di BUCCINO;

- vini, distillati e liquori;
- miele e prodotti dell'attività apistica;
- piante aromatiche e frutti di bosco.

3. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

4. Viene, altresì, istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico per i prodotti derivanti da lavorazione artigianale tipici del territorio del Comune di Buccino, che ottengono la De.C.O..

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente

la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di BUCCINO, anche se non vi hanno la sede legale.

6. Su proposta della commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 - Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5 viene adottato un apposito marchio identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

2. Il marchio, di forma circolare, è indicativamente costituito dalla scritta stilizzata "De.CO. - Denominazione Comunale di Origine" su fondo rosso con al centro il Logo del Comune di Buccino contornato da una cornice di colore verde.

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di BUCCINO, ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, ma anche di nuova produzione se ritenuti meritevoli di interesse.

2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti agro-alimentari e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità, o a prodotti artigianali che siano realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali, anche tenendo conto dell'evoluzione delle strumentazioni, od anche di nuova produzione se ritenuti meritevoli di interesse.

3. Per quanto attiene i prodotti agro-alimentari: - l'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi alla normativa vigente; -

devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare; - per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione di prodotti alimentari; in nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.); - per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare dei singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

4. Per quanto attiene i prodotti derivanti da lavorazione artigianale tipici la Commissione valuterà di volta in volta la proposta, non essendo possibile catalogare in via dettagliata il possibile ventaglio di elementi, tenendo quali punti di riferimento che gli stessi devono essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, ma anche di nuova produzione se ritenuti meritevoli di interesse.

Art. 8 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O., possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi di segnalazione operata direttamente dal Comune, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 9, non sarà espletata la fase istruttoria da parte della Commissione ad hoc costituita, ma l'istanza sarà oggetto di sola approvazione da parte della Giunta Comunale.
3. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
4. Qualora si accettino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.
5. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegati al presente regolamento.
6. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto.
7. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
8. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9 – Commissione

1. La commissione esamina le istanze, le istruisce e rassegna alla Giunta Comunale le proprie proposte, In particolare per ogni prodotto che propone di inscrivere sarà predisposto, anche avvalendosi di professionalità esterne, un disciplinare di produzione.
2. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

3. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.
 - Componenti individuati fra tecnici o esperti: tre proposti dalla maggioranza ed uno dalla minoranza.
4. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.
5. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
6. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
7. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata

attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.

5. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

6. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Buccino a termini di legge.

2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari,

compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

5. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.

2. Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'Ufficio addetto al Commercio ed alle Attività Produttive che curerà anche i registri di cui all'art.

5.

3. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune ricerca, inoltre, ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 14 – rinvio alle norme statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti che costituiscono un limite all'applicazione del presente regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Al presente regolamento dovrà essere data massima diffusione, anche mediante internet.

(ALLEGATO A)



De.co. Buccino

(ALLEGATO B)

(Fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco del Comune di Buccino

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____, codice
fiscale _____ nella qualità
di _____,

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Buccino, li _____

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione

(scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

(ALLEGATO C)

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Signor Sindaco del Comune di Buccino

OGGETTO: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e residente

In _____ Via _____ codice

fiscale _____, nella qualità di titolare/leg.rappr. della

Ditta _____, avente la qualifica di

imprenditore agricolo .

artigiano .

commerciante al dettaglio

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

altro _____

con sede in _____ Via _____ P.IVA/

cf: _____

premessi:

- che la propria ditta produce il
prodotto _____

- che il suddetto prodotto:

a) è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure

b) per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio BUCCINESE, è
meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto
oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);

altro _____
_____*

Buccino, li _____

Firma _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)



IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Murano
F.to come originale

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariaconcetta Scatozza
F.to come originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 14 GIU. 2023 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza il 29 GIU. 2023

Buccino li, 14 GIU. 2023

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Dott.ssa Gaetana Natale



Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariaconcetta Scatozza

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

(_) è stata dichiarata immediatamente esecutiva

(_) è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini

Buccino li, 14 GIU. 2023

Buccino, 14 GIU. 2023



per copia conforme all'originale

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Mariaconcetta Scatozza